

COMUNE DI TIRANO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE CITTADINE (DI  
PROPRIETA' COMUNALE O COMUNQUE DI CUI IL COMUNE PUO' DISPORRE)

I N D I C E

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO II° - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- ART. 3 - RICHIESTE DI UTILIZZO - PROGRAMMAZIONE
- ART. 4 - RICHIESTA DI UTILIZZO - CONCESSIONI
- ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO
- ART. 6 - CASI PARTICOLARI DI UTILIZZO

CAPO III° - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- ART. 7 - CANONI DI CONCESSIONE - PAGAMENTI
- ART. 8 - PULIZIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 - RESPONSABILE DELL'UTILIZZO - REGISTRO PRESENZE
- ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 11 - RISOLUZIONE-SOSPENSIONE-REVOCA DELLA CONCESSIONE

CAPO IV° - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

## CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare e programmare l'utilizzo, al di fuori dell'orario previsto per lo svolgimento dell'attività scolastica, delle palestre di proprietà comunale e di quelle di cui il Comune può disporre. Potranno chiedere l'utilizzo degli impianti gli Enti, le Società Sportive, le Associazioni, i Club, i Gruppi Sportivi secondo le modalità di seguito enunciate.

L'uso di tali strutture al di fuori della programmazione di cui sopra potrà essere concesso oltre che ai soggetti innanzi elencati, anche a Comitati, Gruppi spontanei e singoli cittadini.

Resta inteso che l'utilizzo degli impianti è destinato allo svolgimento prioritario di attività compatibili con la tipologia degli impianti stessi:

- attività sportive a carattere agonistico e non (per il cui svolgimento sia previsto principalmente l'utilizzo di spazi coperti);
- manifestazioni sportive a carattere socio-ricreativo;
- manifestazioni socio-ricreative e culturali.

Le strutture saranno rese disponibili una volta acquisito il consenso della competente autorità scolastica

### ART. 2 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sono oggetto della presente regolamentazione i seguenti impianti sportivi esistenti, nonché quelli che in futuro verranno realizzati dal Comune o di cui il Comune potrà disporre:

- la palestra delle Scuole Elementari di P.le Credaro;
- la palestra delle Scuole Elementari di Via Agricoltura;
- la palestra della Scuola Media Trombini;
- la palestra dell'Istituto Professionale di Stato;
- la palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale "B.Pinchetti".

## CAPO II ° UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

### ART. 3 RICHIESTE DI UTILIZZO - PROGRAMMAZIONE

I soggetti di cui all'art. 1 potranno inoltrare apposita istanza per l'utilizzo delle strutture indicate all'art. 2 entro il 31/7 di ciascun anno.

Tale istanza dovrà indicare:

- l'attività programmata per l'anno di richiesta di utilizzo degli impianti e l'utenza a cui è diretta e la quota individuale di partecipazione;
- la struttura richiesta;
- il periodo ed il monte ore di utilizzo della stessa;
- il nominativo e recapito del "responsabile" dell'attività oggetto della richiesta;
- l'affiliazione o l'adesione ad una Federazione sportiva nazionale o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in ambito nazionale.
- l'elenco soci e consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
- il rendiconto economico o bilancio della società, associazione, ente dell'anno precedente.

Sulla base delle istanze presentate il competente Assessorato predisporrà un quadro provvisorio di utilizzo delle strutture tenendo conto dei criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

Successivamente verrà promosso un incontro fra i soggetti richiedenti le strutture sportive, le competenti autorità scolastiche e l'Amm/ne Comunale ed in tale sede verrà definitivamente stabilito il calendario di utilizzo delle palestre.

Tale calendario di utilizzo degli impianti avrà validità dall'1/10 (in linea di massima) al 30/5 di ciascun anno scolastico e pertanto i soggetti interessati non dovranno stilare i programmi definitivi delle loro attività prima che sia definito tale programma.

#### ART. 4 PRIORITA' DI UTILIZZO - CONCESSIONI

L'Amministrazione Comunale al fine di promuovere l'attività sportiva e socio-ricreativa a favore particolarmente dei giovani in età scolare stabilisce le seguenti priorità di utilizzo degli impianti:

- a) svolgimento di attività sportiva promozionale e agonistica svolta senza scopo di lucro da parte di Società, Associazioni, Club ecc., operanti in Tirano ed affiliate alla relativa federazione o ad ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- b) svolgimento di attività sportiva formativa o socio-ricreativa da parte di soggetti operanti in Tirano senza scopo di lucro per attività dirette ai giovani in età scolare;
- c) svolgimento di attività sportiva a favore di gruppi, Associazioni ecc., che operano in Tirano in ambito sociale senza scopo di lucro;
- d) svolgimento di attività sportiva a favore di gruppi, società, associazioni ... che operano in Tirano, senza scopo di lucro,

che dimostrino consolidata presenza nel territorio e comprovata continuità nell'attività;

- e) svolgimento di attività agonistica da parte di società operanti nel comprensorio che, gareggiano in ambito regionale, contribuiscono a promuovere l'immagine di Tirano.

E' garantita la priorità di utilizzo degli impianti nelle giornate di sabato e domenica per le Società che svolgono gare di campionato secondo i calendari delle rispettive federazioni.

La concessione verrà rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore delegato osservando i criteri prioritari di cui sopra. Esaurite tali priorità verranno prese in considerazione le altre istanze.

#### ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO

I soggetti a cui è stato concesso di utilizzare l'impianto per mezzo del "responsabile dell'utilizzo" dovranno adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atti ad evitare qualsiasi danno o pregiudizio agli stessi nonché a tutte le attrezzature ivi depositate e/o utilizzate. E' vietato l'utilizzo in qualsiasi modo e forma degli impianti, accessori ed attrezzature per uso diverso da quello per cui si è richiesta ed ottenuta la concessione.

E' vietato consentire l'introduzione nell'impianto di animali. E' altresì vietata l'introduzione negli impianti di persone, cose, ecc. estranee e non attinenti con l'attività in corso.

Le attrezzature utilizzate al termine dell'attività dovranno essere rimosse onde evitare che costituiscano intralcio o pericolo per lo svolgimento delle attività successive.

#### ART. 6 CASI PARTICOLARI DI UTILIZZO

In caso di richiesta di utilizzo degli impianti per attività e/o manifestazioni particolari, di breve durata e al di fuori di quelle di cui all'art.3 la stessa dovrà pervenire in Municipio e per conoscenza al responsabile della Scuola o Istituto interessato, almeno 15 gg. prima della data prevista per lo svolgimento della iniziativa.

L'Amministrazione Comunale valuterà tale richiesta e provvederà ad evaderla sentita la competente autorità scolastica entro 10 gg. dalla sua presentazione.

### CAPO III° ONERI DERIVANTI DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

#### ART. 7 CANONI DI CONCESSIONE - PAGAMENTI

I canoni di concessione degli impianti verranno determinati in misura oraria con deliberazione della Giunta Comunale che provvederà anche ai relativi aggiornamenti secondo i seguenti criteri e nell'intesa che comunque dovranno coprire per intero tutti gli oneri di spesa che sostiene il Comune in relazione agli impianti stessi:

- finalità dell'attività da svolgere;
- spese del Comune per il funzionamento dell'impianto (luce, acqua, riscaldamento ecc.).
- tipologia e dimensione dell'impianto.

Tali canoni determinanti in base alle ore programmate di utilizzo dovranno essere versati alla Tesoreria Comunale per metà entro il (30/11) ed il saldo entro (30/6) dell'Anno Scolastico di riferimento.

In caso di variazione in diminuzione delle ore programmate di utilizzo della palestra in misura superiore al 30% o nel caso di rinuncia all'utilizzo della palestra stessa il canone di concessione in occasione del versamento del saldo verrà conguagliato in ordine al minore utilizzo o alla rinuncia, (fermo restando che la prima metà del canone non verrà restituita), qualora tale variazione venga comunicata all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 gg.

Il canone nei casi previsti dall'art.6 dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale prima dello svolgimento della iniziativa e/o manifestazione. E' fatta salva la concessione gratuita degli impianti in applicazione di quanto previsto dal regolamento adottato, in conformità all'art.12 della L.7.8.90, n.241, con deliberazione consiliare n.106 del 29.10.1990 (CORECO 29.11.1990, n.22494).

L'onere per la pulizia dell'impianto sarà in ogni caso a carico dei richiedenti.

#### ART. 8 PULIZIA DEGLI IMPIANTI

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla pulizia ed al riordino degli impianti al termine dell'attività affinché gli impianti stessi vengano lasciati debitamente puliti ed in ordine e tali da consentire il regolare svolgimento delle altre attività che verranno successivamente svolte nell'impianto ed in special modo per l'attività didattica che si svolgerà il mattino successivo.

ART. 9

RESPONSABILE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI - REGISTRO PRESENZE

Il responsabile dell'utilizzo degli impianti di cui all'art. 3 costituirà il referente dell'Amministrazione Comunale per tutti i danni o pregiudizi causati alla struttura o alle attrezzature o per problemi di qualsiasi natura che dovessero sorgere in ordine all'utilizzo degli impianti.

Esso in particolare dovrà:

- custodire le chiavi (di cui dovrà sempre ritenersi responsabile) dell'impianto avuto in concessione;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi danno alla struttura avuta in concessione od alle attrezzature in essa depositate;
- verificare che le pulizie dell'impianto vengano svolte regolarmente;
- vigilare anche per mezzo di persona di sua fiducia affinché l'attività si svolga correttamente.

Presso ogni impianto verrà istituito un "registro presenze" con l'indicazione della data di utilizzo, dell'ora di entrata e di uscita dall'impianto, della firma del responsabile, che il "responsabile dell'utilizzo" della società, associazione, gruppo, ecc. o suo incaricato avrà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato .

ART. 10

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso degli impianti e delle attrezzature in essi contenute. In particolare declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, infortuni, danni a cose e/o a persone che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti e/o delle attrezzature concesse nonchè durante lo svolgimento delle attività quali: prove, allenamenti, saggi, gare, dimostrazioni o manifestazioni di altro genere.

ART. 11

RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere risolta prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento di concessione o temporaneamente sospesa nei seguenti casi:

- 1 - morosità nel pagamento dei canoni stabiliti;
- 2 - motivi di pubblico interesse;
- 3 - indisponibilità degli impianti per cause di forza maggiore quali:

- esecuzione opere di manutenzione, ristrutturazione o modifica degli stessi
- eventi straordinari di carattere climatico che sconiglino l'uso delle strutture;
- esigenze connesse ad eventi calamitosi o a carattere straordinario che richiedano la disponibilità delle strutture per esigenze di protezione civile;
- motivi connessi con lo svolgimento dell'attività didattica;

In caso di risoluzione o sospensione per i motivi di cui sopra nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario. Qualora la risoluzione anticipata sia dovuta a causa imputabile al concessionario spetterà al Comune il diritto al risarcimento dei danni.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- danni gravi all'impianto;
- cattivo o difforme uso dell'impianto;
- grave inosservanza alle norme del presente regolamento.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di revoca della concessione.

#### CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte dell'Organo di Controllo e dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi come previsto dell'art. 8 dello Statuto.

##### ART. 13 NORMA TRANSITORIA

Relativamente all'anno 1996, il termine di cui all'art.2 è fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.